

DEJALEX	Data: 24 febbraio 2015
Testata: Panorama.it	Professionisti coinvolti: Guido Callegari



**Scegli Crediper Premium,
Prestito Flessibile a Zero Spese di istruttoria
e Vinci la Tecnologia!**

SCOPRI DI PIÙ

PANORAMA f t g+ y r | ACCEDI | ABBONATI | TCOM24

News Economia Mytech Cinema Musica Tv Cultura Scienza Sport Società Icon This is Italy Blog Magazine Foto Video Storie

Il Jobs Act 1/19 < Indietro / Avanti >

Stai leggendo:
Contratto di ricollocazione, cos'è e come funziona

Contratti precari, come cambieranno con il Jobs Act

Jobs Act, i nuovi contratti di lavoro

Jobs Act, come cambia il lavoro in Italia

**Naspi, i n...
la disocc...**



Lavoro

Contratto di ricollocazione, cos'è e come funziona

Obbligo di seguire dei corsi formativi presso agenzie private. Ecco il sostegno ai disoccupati nato con il Jobs Act, che finirà però in mano alle Regioni







24 febbraio 2015
Foto: Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti - Credits: Alessandro Di Marco/Ansa

Panorama / Economia / Lavoro / Contratto di ricollocazione, cos'è e come funziona



Andrea Telara

t f g+

All'estero, soprattutto nel Nord Europa, lo utilizzano da anni con successo. Nel nostro paese, invece, è servito sinora soltanto per gestire gli esuberanti di Alitalia. Si tratta del **contratto di ricollocazione**, un nuovo sistema di sostegno ai disoccupati che nasce con i decreti attuativi del **Jobs Act**, la riforma del lavoro appena varata dal governo Renzi. Fortemente voluto da **Pietro Ichino**, noto giurista e senatore del Pd, il contratto di ricollocazione piace oggi anche a

GENOVA visitgenova.it

HERE THAN THIS



79€

/pers. CITTÀ AL GUSTO

molti avvocati specializzati in diritto del lavoro. "È uno strumento che si colloca tra le politiche attive a sostegno dell'occupazione ed è senz'altro un progresso", dice per esempio **Guido Callegari**, partner dello studio **De Berti Jacchia Franchini Forlani**. "È una disposizione che va salutata con favore", gli fa eco **Luciano Racchi**, dello studio legale e tributario **Legalitax**.

■ Jobs Act, i nuovi contratti di lavoro

Ma come funziona, nello specifico, questo strumento tanto apprezzato dai giuristi? In pratica, con il contratto di ricollocazione (o ricollocamento) il lavoratore licenziato riceve l' **indennità di disoccupazione** prevista dalla legge, cioè la **Naspi**, e inizia contemporaneamente un percorso di formazione e **reinserimento professionale (outplacement)**, attraverso un programma coordinato dalla sua Regione. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto di ricollocazione riceve cioè dall'amministrazione regionale **un contributo in denaro (voucher)** che potrà poi spendere per un percorso di formazione presso **un'agenzia di lavoro** privata.

L'outplacement

La scelta dell'agenzia spetta allo stesso lavoratore, che dunque sarà incentivato a scegliere quella che ritiene migliore o che meglio risponde alle sue esigenze. L'unica condizione da rispettare è che si tratti di un **ente e di una società accreditati** presso la stessa Regione. Secondo lo schema adottato all'estero e importato da noi per la gestione degli esuberanti di Alitalia, il voucher da destinare alle attività di outplacement si compone di due parti: una **fissa**, che viene erogata subito e una **variabile**, ben più consistente, che invece è liquidata all'agenzia **soltanto quando si completa il reinserimento** nel mondo produttivo del dipendente licenziato. Se il lavoratore resta disoccupato, l'agenzia non ha diritto al contributo finale, che rappresenta dunque una sorta di premio per il risultato conseguito.

■ Jobs Act, come cambia il lavoro in Italia

Affinché le società che offrono servizi di outplacement non siano spinte ad accogliere soltanto i lavoratori più facilmente ricollocabili (come i giovani o quelli con una formazione professionale di alto livello), di solito l'importo del voucher è **inversamente proporzionale alla probabilità di trovare un nuovo impiego** per il dipendente licenziato. Maggiori sono le chance che il lavoratore ha di ricollocarsi, minore è l'importo del voucher. Inoltre, c'è un particolare importantissimo da non dimenticare: chi inizia questo percorso di ricollocamento non ha molta libertà **nel rifiutare le offerte di impiego** che gli vengono presentate. Altrimenti, rischia di perdere del tutto o in parte l'indennità di disoccupazione.

In evidenza



Banca Mediolanum
Un esempio per professionisti e clienti



ActionAid
Expo, sprechi e alimentazione in cinque punti



Il mondo in primo piano



Panorama Academy
La "scuola" online che crea eccellenze

Top 10

Oscar 2015, trionfa Birdman: tutti i vincitori

I film più belli del 2014

Il Volo e Sanremo Grande Amore: le ragioni del successo

Ecco perché non dovremmo postare foto dei nostri figli su Facebook

Il Volo: 5 cose che forse non sapevo sui vincitori di Sanremo

Isis, nuovi video: minacce all'Italia e prigionieri in gabbia

Braccialetti Rossi 2: la scelta di Leo

I dieci lavori senior più richiesti e più pagati in Italia

Sanremo 2015, la classifica e l'analisi dei voti

Loris: ma perché nessuno ha mai sentito il fratellino Diego?

Il Tutor

Il lavoratore che inizia il percorso di outplacement viene infatti affidato a **un tutor dell'agenzia**, che svolge anche delle funzioni di controllo: verifica cioè se il licenziato segue regolarmente i corsi di formazione e se è disposto davvero ad accettare le offerte di impiego che gli arrivano. In caso di un primo rifiuto, **l'indennità di disoccupazione viene dimezzata** e può annullarsi completamente se altre occasioni di lavoro vengono rigettate. Se il licenziato ritiene però che il tutor si sia comportato ingiustamente o abbia commesso degli abusi, può fare ricorso contro l'agenzia e sfidarla di fronte a **un arbitro**, che ha il compito di dirimere la controversia.

■ Contratti precari, come cambieranno con il Jobs Act

Descritto così, il contratto di ricollocazione sembra dunque avere ben pochi difetti. Al momento, però, ci sono alcuni problemi tutt'altro che trascurabili da risolvere. Innanzitutto quello delle **coperture finanziarie** visto che i voucher erogati ai lavoratori costano mediamente **tra 2mila e 5mila euro** ciascuno e possono arrivare a un massimo di 7mila euro. Il governo ha però stanziato una cifra irrisoria: appena **32 milioni** di euro. In realtà, a trovare le risorse dovranno essere le Regioni che, secondo la Costituzione, hanno la competenza esclusiva in materia di politiche del lavoro e formazione del personale.

Tutto in mano ai governatori

Dunque, sorge spontaneo un interrogativo: riusciranno le amministrazioni regionali a reperire i soldi per finanziare i contratti di ricollocazione e saranno in grado di gestirli in maniera efficiente? E' una domanda tutt'altro che campata in aria visto che gli enti locali sono oggi costretti a tirare la cinghia. Inoltre, come sottolinea Callegari, il decreto del governo che istituisce il contratto di ricollocazione "sembra **escludere al momento nuovi oneri a carico delle aziende** e dei datori di lavoro". Spetterà dunque solo agli amministratori locali il compito di trovare le risorse. La speranza è che riescano a imitare le migliori esperienze degli altri paesi europei come **la Germania** dove, ricorda Racchi, molte politiche del lavoro vengono gestite addirittura dai municipi, che hanno un rapporto di forte vicinanza ai cittadini.